

Pubblicato il 22/12/2017

N. 05621/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 08176/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 8176 del 2017, proposto da:

Fausto Perri, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Arno, 6;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Olga Negro, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

dell' ordinanza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma sezione prima *quater*, n. 5254/2017, resa tra le parti, concernente l'esclusione dalla fase successiva alla prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di

320 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con D.M. 17 dicembre 2015,

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l'appellante l'avvocato Oreste Morcavallo;

Considerato che tutte le censure poste a sostegno del gravame in trattazione non appaiono suscettibili di favorevole esame anche alla stregua dei principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza (cfr., *ex plurimis* e da ultimo, Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2017; sez. IV, n. 1511 del 2017 ), in quanto:

- a) criticano inammissibilmente il merito delle valutazioni sottese alla scelta dei criteri finalizzati alla correzione degli elaborati ed all'attribuzione del punteggio numerico;
- b) il punteggio numerico esprime, senza necessità di glosse o correzioni specifiche a margine degli elaborati, la motivazione del giudizio di insufficienza delle prove scritte;
- c) le irregolarità concernenti le formalità di accertamento della integrità dei plichi sono irrilevanti;
- d) i verbali di concorso non avvalorano la ricostruzione delle modalità di svolgimento della procedura riportate nel gravame;
- e) la disciplina della procedura in esame si rinviene in norme speciali (in particolare art. 7 d.P.R. n. 903 del 1983), che derogano quelle generali

stabilite dal d.P.R. n. 487 del 1994, con particolare riguardo alla non necessit  per il Presidente della Commissione di giustificare l'impedimento del componente titolare ai fini di legittimare l'intervento del supplente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'appello (Ricorso numero: 8176/2017).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell'Amministrazione appellata nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento).

La presente ordinanza sar  eseguita dall'Amministrazione ed   depositata presso la segreteria della Sezione che provveder  a darne comunicazione alle parti.

Cos  deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Nicola D'Angelo**

**IL PRESIDENTE**

**Vito Poli**

IL SEGRETARIO